

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA

Regolamento dei criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici

(art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 26.01.2021

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Aree di intervento

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia (di seguito anche "l'Ordine") può fornire, su richiesta di Enti, Associazioni, Società o comunque terzi, singoli nominativi o elenchi di nominativi iscritti all'albo degli esercenti o all'elenco dei non esercenti tenuti dall'Ordine stesso, per ricoprire cariche, accettare incarichi e svolgere funzioni di docenza in aree nelle quali sia richiesta la competenza specifica spettante agli stessi.

Art. 2 – Tipologia e natura dei vantaggi economici attribuiti, riferimenti normativi

1 - L'Ordine attribuisce vantaggi economici indiretti esclusivamente nella forma di segnalazione di nominativi a terzi per l'assunzione di cariche o incarichi professionali; tale funzione é sempre di natura facoltativa e discrezionale e non si concretizza in alcun modo nella forma di sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario e vantaggio economico diretto. Nessuna risorsa dell'Ordine viene impegnata per tale attività.

2 - Quando, su richiesta di terzi, l'Ordine ritiene di procedere a tali attribuzioni di vantaggi economici o comunque segnalazioni di nominativi, il Consiglio dell'Ordine delibera nell'osservanza di questo regolamento, che adempie alla prescrizione dell'art. 12 della Legge n. 241/90; qualora la delibera stessa non disponga diversamente si applicherà il procedimento di attribuzione previsto in questo regolamento.

Art. 3 – Limiti della responsabilità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia

1 – La formulazione di indicazioni nominative non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti indicati nello svolgimento delle loro attività ed incarichi; similmente, la formulazione di tali indicazioni non impegna l'Ordine a far sì che l'incarico o la carica venga effettivamente attribuita a tutti o ad alcuni dei nominativi designati, né costituisce garanzia in tal senso.

Art. 4 – Limiti oggettivi del regolamento

1 - Non ricadono sotto la disciplina del regolamento, in quanto non assimilabili a vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate all'Ordine dal Consiglio Nazionale;
- b) gli interventi finanziari e gli altri sussidi materiali e vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti ed ai quali l'Ordine partecipi per conseguire o rimuovere situazioni di proprio interesse;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di funzioni, servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ordine e da essi affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica od organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi e strutture dell'Ordine, concessi in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte degli iscritti e delle loro associazioni;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate con il concorso del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia;
- f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

Art. 5 – Limiti e tempi dei provvedimenti

1 - Le provvidenze indicate nell'art. 2 sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle presenti disposizioni.

2 - Le esclusioni sono anch'esse decise dal Consiglio dell'Ordine con provvedimenti motivati da comunicarsi ai soggetti interessati, nel solo caso che questi ultimi soggetti abbiano esplicitamente richiesto che il loro nominativo venga preso in considerazione per una determinata nomina.

Art. 6 – Patrocinio

1 - La concessione del patrocinio dell'Ordine e la partecipazione di consiglieri a comitati di onore, di promozione e di organizzazione, che sono decise dal Presidente, sentito il Consiglio dell'Ordine, in relazione al carattere socio-culturale ed alla significatività delle attività e delle iniziative, non implicano l'automatica assegnazione di benefici finanziari o vantaggi economici.

Art. 7 – Criteri di concessione

1 - Il Consiglio dell'Ordine, esaminate le richieste formulate, provvederà a fornire il numero di nominativi richiesti sulla base di un esame delle esperienze professionali e formative degli iscritti, in accordo con le richieste formulate dal richiedente e con le considerazioni del Consiglio fondate sulla pratica professionale.

2 - A tal fine il Consiglio provvederà a richiedere a tutti gli iscritti all'albo degli esercenti ed all'elenco dei non esercenti la compilazione di un apposito questionario, compilabile e aggiornabile per il tramite del *form* dedicato sul sito istituzionale dell'Ordine, che consentirà di monitorare le esperienze specifiche di ciascun iscritto e la sua disponibilità ad assumere incarichi.

3 - I dati contenuti nel questionario, debitamente compilato dall'iscritto, saranno utilizzati come base per l'individuazione dei nominativi da segnalare. Tutte le indicazioni di nominativi fornite dal Consiglio dell'Ordine proverranno esclusivamente dall'insieme di quegli iscritti che abbiano compilato il questionario sopra descritto.

4 - I questionari mancanti delle informazioni necessarie per procedere alla nomina/segnalazione non consentiranno all'Ordine di tener conto delle candidature eventualmente espresse.

5 - Nelle more della raccolta dei dati e dell'elaborazione dei questionari, il Consiglio potrà basarsi per le sue decisioni su dati parziali o su informazioni comunque assunte.

6 - Ove i candidati idonei siano in numero maggiore dei nominativi richiesti, nella valutazione differenziale dei diversi profili il Consiglio dell'Ordine farà riferimento ai seguenti criteri:

1. 1) dovrà essere favorita il più possibile la turnazione negli incarichi, estendendo nel tempo le indicazioni formulate al maggior numero possibile di Colleghi, purché essi rivestano le caratteristiche di volta in volta richieste;
2. 2) dovranno essere favoriti i Colleghi con minore anzianità professionale, temperando tale esigenza con quella di garantire la formulazione di nominativi in possesso di adeguata competenza ed esperienza;

3) sarà facoltà del Consiglio decidere di condurre colloqui individuali con i singoli candidati, anche delegando a tale scopo singoli consiglieri, ed utilizzare gli elementi emersi nel corso di tali colloqui al fine della valutazione;

4) in ogni caso, la disponibilità dei candidati oggetto di segnalazione ad assumere la carica o l'incarico in questione dovrà essere preventivamente verificata dal Consiglio dell'Ordine, anche delegando a tale scopo singoli consiglieri, ottenendo una dichiarazione scritta di disponibilità dell'iscritto interessato;

5) dovranno essere esclusi i professionisti che risultano sospesi dalla attribuzione di incarichi disciplinati dal presente regolamento ai sensi del successivo articolo 10;

6) nel caso che la nomina richiesta riguardi società o enti la cui attività è di interesse per la categoria professionale, la formulazione di qualsiasi nominativo dovrà essere subordinata all'assunzione di un impegno a relazionare su tale attività al Consiglio dell'Ordine ed ai Colleghi, limitatamente alle aree di comune interesse e nel pieno rispetto del segreto professionale e della riservatezza che è propria della professione;

7) nel caso che tutti i criteri di selezione sopra indicati, applicati nell'ordine di priorità in cui sono qui esposti, non consentano di formulare una scelta univoca, si procederà al sorteggio tra i nominativi selezionati.

Art. 8 – Informazione preventiva

1 - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di attribuzione di vantaggi economici previsti dal regolamento, utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione. Provvede altresì ad informare direttamente tutti gli iscritti all'albo degli esercenti ed all'elenco dei non esercenti, nonché a consegnare copia di questo regolamento a tutti i nuovi iscritti.

Art. 9 – Modalità di comunicazione della nomina o dell'incarico

1 - Nel termine più breve possibile dall'assegnazione dell'incarico o della individuazione della rosa di iscritti potenzialmente incaricabili, l'Ordine, ricorrendo agli strumenti informativi indicati nel questionario o abitualmente utilizzati per l'informativa istituzionale dei singoli iscritti, li informerà,

conservando la ricevuta della comunicazione. Gli interessati, avuta l'informazione, dovranno manifestare la propria disponibilità entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione. In caso di mancato riscontro o in caso di urgenza la segreteria dell'Ordine contatterà, anche telefonicamente, l'interessato per informarlo della nomina e sollecitare una risposta scritta.

Art. 10 – Controlli e Sanzioni

1 – Il professionista che per qualsiasi ragione, ad esclusione dell'incompatibilità professionale e della forza maggiore, rifiuti di accettare incarichi o cariche cui è chiamato in forza delle segnalazioni e comunicazioni operate dall'Ordine ai sensi del presente regolamento, sarà sospeso da ogni indicazione di nomina per una durata compresa tra i sei mesi ed i tre anni. La durata della sospensione sarà definita dal Consiglio, avuto riguardo alla tipologia di incarico, alle oggettive difficoltà recate al richiedente ed al decoro della professione. Il rifiuto di incarichi giudiziari comporterà l'esclusione dalle indicazioni di nomina per la durata di tre anni.

Per gli incarichi diversi da quelli giudiziari, costituisce forza maggiore l'assenza di un preavviso di almeno 7 giorni, che divengono 15 nel caso di incarichi che comportano un impegno superiore ai 2 giorni lavorativi. In ogni caso la delibera di esclusione deve essere preceduta dall'invito all'interessato a presentarsi al Consiglio per fornire eventuali dichiarazioni e chiarimenti o a sottoporre al Consiglio una memoria scritta.

Trascorso il periodo di esclusione, sarà l'Ordine a riattivare i canali informativi coerenti con le indicazioni contenute nell'ultimo questionario trasmesso dall'interessato.

2 - L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e degli incarichi intrapresi da iscritti a seguito di una segnalazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, nel pieno rispetto del segreto professionale e della riservatezza che è propria della professione.

3 - Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezza, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della attività, il Consiglio dell'Ordine potrà deliberare di escludere il nominativo dell'iscritto in questione da ogni futura nomina, per una durata non superiore a sei anni. In ogni caso la delibera di esclusione deve essere preceduta dall'invito all'interessato a presentarsi al Consiglio per fornire dichiarazioni e chiarimenti o a sottoporre al Consiglio una memoria scritta.

5

Art. 11 – Pubblicazione delle indicazioni formulate

1 - Annualmente le segnalazioni formulate su richiesta di terzi sono rese di pubblica conoscenza attraverso l'affissione di un elenco presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia, con l'indicazione dell'ente o società da cui la richiesta è pervenuta, dell'incarico a cui la richiesta si riferiva e del nominativo o dei nominativi segnalati; il Consiglio dell'Ordine potrà altresì disporre ulteriori forme di pubblicità, purché rivolte esclusivamente agli iscritti all'albo degli esercenti ed all'elenco dei non esercenti e non alla generalità del pubblico.

Art. 12 – Premi ed omaggi di rappresentanza

1 - Le norme per l'attribuzione di vantaggi economici previste da questo regolamento non sono ostative alla concessione dei premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Consiglio dell'Ordine, nell'ambito delle dotazioni

costituite con deliberazione di Consiglio dell'Ordine e nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza, in occasione di convegni, mostre e di manifestazioni professionali e culturali, o con altri fini sociali.

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicizzazione del regolamento

1 – Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione ed affissione presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia. Della sua adozione e dei suoi contenuti fondamentali è data ampia notizia e diffusione attraverso gli strumenti informativi dell'Ordine.